

“Linee-guida” emanate il 12 agosto 2010 e il 31 dicembre 2010 dal Comitato di coordinamento per l’alta sorveglianza delle grandi opere in materia di ricostruzione di edifici pubblici e privati post-terremoto in Abruzzo.

Le più recenti linee evolutive della disciplina antimafia si caratterizzano per una crescente sensibilità verso strategie di prevenzione e attività di analisi finanziaria e patrimoniale atte a garantire, tra l’altro, la tracciabilità dei flussi finanziari e dei movimenti di denaro relativi alle opere pubbliche.

Le infiltrazioni criminali in questo campo sono particolarmente pericolose, in quanto, oltre a turbare l’ordine pubblico, possono incidere anche sul corretto funzionamento dei meccanismi di mercato, generando distorsioni della concorrenza a vantaggio di operatori disonesti.

La legge 13 agosto 2010, n. 136, recante il “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”, ha stabilito, tra l’altro, regole per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi a contratti pubblici di lavori, forniture e servizi, al fine di prevenire infiltrazioni criminali.

La legge, in parte modificata dal successivo decreto legge n. 187 del 12 novembre 2010, recante “Misure urgenti in materia di sicurezza”, ha generalizzato l’obbligo di utilizzo dello strumento del conto dedicato, in precedenza previsto nell’ambito di disposizioni speciali come quelle per la ricostruzione post-terremoto in Abruzzo e per la realizzazione dell’Expo 2015 di Milano.

La scelta di tracciare le movimentazioni finanziarie connesse con l’esecuzione di opere pubbliche, canalizzandole in un conto dedicato, si integra pienamente nell’ambito dei presidi antiriciclaggio.

Già con la Comunicazione del 13 ottobre 2009, infatti, in sede di elaborazione e diffusione di modelli e schemi rappresentativi di comportamenti anomali sul piano economico e finanziario, questa Unità ha richiamato l’attenzione degli intermediari su possibili anomalie soggettive e oggettive nell’utilizzo dei conti correnti postali o bancari “dedicati” alla ricostruzione post-terremoto, di cui all’art. 16 del d.l. 39/2009, convertito dalla legge n. 77/2009, e alle “Linee-guida” dell’8 luglio 2009 emanate dal Comitato di coordinamento per l’alta sorveglianza delle grandi opere (G.U. n. 156 dell’8 luglio 2009).

Negli ultimi mesi, il citato Comitato ha emanato due nuove “Linee-guida” concernenti ulteriori fasi degli interventi di ricostruzione in Abruzzo.

In particolare, le “Linee-guida” del 12 agosto 2010 (S.O. n. 186 a G.U. n. 187 del 12 agosto 2010) hanno esteso i controlli antimafia - e la connessa disciplina della tracciabilità finanziaria - alle opere progettuali ed esecutive volte alla realizzazione di interventi sui centri storici e sui centri e nuclei urbani e rurali interessati dalla predisposizione e attuazione dei piani di riqualificazione territoriale e di ricostruzione.

Successivamente, con le “Linee-guida” del 31 dicembre 2010 (G.U. n. 305 del 31 dicembre 2010), il predetto Comitato ha esteso le misure di tracciabilità anche agli interventi di riabilitazione o di ricostruzione di edifici privati i quali, ancorché non soggetti alla disciplina del codice dei contratti pubblici, risultano comunque beneficiari dell’apporto di risorse finanziarie pubbliche. Si è

inteso, in tal modo, assicurare alla *governance* degli interventi di ricostruzione la necessaria omogeneità dei controlli antimafia, onde evitare che qualsiasi differenziazione del livello qualitativo dei controlli potesse favorire tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata.

In relazione a quanto precede, si invitano gli intermediari a valutare con attenzione l'operatività sui conti dedicati relativi alle opere di cui alle tre citate "Linee-guida", rilevando ogni anomalia suscettibile di configurare un'operazione sospetta ai sensi dell'art. 41 del d.lgs. n. 231/2007. Al fine di agevolare tali valutazioni, gli intermediari faranno specifico riferimento, oltre che allo schema di anomalia di cui alla citata Comunicazione dell'UIF del 13 ottobre 2009, anche allo schema diffuso dalla stessa UIF l'8 luglio 2010, concernente possibili abusi nell'erogazione e nella gestione di finanziamenti pubblici alle imprese. A quest'ultimo schema faranno riferimento anche i professionisti a vario titolo coinvolti in operazioni di finanziamento pubblico.

Pertanto, qualora nell'ambito delle opere di ricostruzione di cui alle citate tre "Linee-guida" emergessero operazioni sospette riconducibili ai fenomeni descritti negli schemi dell'UIF sopra richiamati, gli intermediari e i professionisti avranno cura di effettuare una segnalazione all'UIF con la massima tempestività, ove possibile prima di dar corso alla loro esecuzione, anche al fine di consentire all'UIF l'esercizio del potere di sospensione previsto dall'articolo 6, comma 7, lett. c) del d.lgs. n. 231/2007.

In relazione a entrambi gli schemi citati, inoltre, gli intermediari e i professionisti presteranno particolare attenzione, ai fini dell'eventuale segnalazione all'UIF, a quelle operazioni o a quelle persone che possano risultare collegate o maggiormente esposte a fenomeni di corruzione.

Si raccomanda infine di procedere, nell'ambito della propria autonomia organizzativa e con le modalità ritenute più idonee, a diffondere le presenti indicazioni fra il personale incaricato della valutazione delle operazioni sospette.